

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

- 1) La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), contiene disposizioni, anche di tipo programmatico, finalizzate ad attenuare la pressione fiscale sui redditi di lavoro dipendente nonché sulle indennità di fine rapporto. Proprio con riferimento alle indennità di fine rapporto, la legge finanziaria 2008 ha previsto, da un lato, l'istituzione di un'apposita commissione di studio con il compito di proporre modifiche volte a semplificarne e razionalizzarne la disciplina e, dall'altro, una prima misura di riduzione del prelievo sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), del Tuir. Tale primo intervento riguarda le somme il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, vale a dire inerenti a rapporti di lavoro dipendente cessati a decorrere dal 31 marzo 2008.
- 2) In particolare, il comma 514 dell'articolo 2 della citata legge finanziaria 2008, stabilisce che l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicabile sulle somme suddette è ridotta, secondo criteri da stabilirsi con apposito decreto di natura non regolamentare, in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per l'anno 2008 e a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.
- 3) Con il presente decreto, al fine di dare alla misura in questione la maggiore efficacia possibile in considerazione dei limiti di stanziamento previsti, si è ritenuto di concentrare il beneficio sui soggetti il cui reddito di riferimento non superi i 30.000 euro; in tal modo garantendo la riduzione del prelievo ai lavoratori dipendenti con redditi corrispondenti a quelli ricompresi nei primi due scaglioni Irpef. Peraltro, è da osservare come, proprio nella prima fascia di reddito di riferimento individuata dal decreto, si concentri più del 50 per cento dei soggetti titolari di indennità di fine rapporto.
- 4) In coerenza con tale scelta, si è ritenuto di individuare nella detrazione forfetaria dall'imposta lo strumento più semplice e funzionale per l'attuazione di tale prima misura di attenuazione del prelievo fiscale sui redditi della specie.
- 5) Il comma 1 dell'articolo unico del presente decreto, nel presupposto che il reddito di riferimento utile per la determinazione dell'aliquota di tassazione dell'indennità di fine rapporto, calcolato considerando l'intera durata del rapporto di lavoro, costituisca indice di capacità contributiva nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente, individua la detrazione spettante in corrispondenza di tre predeterminate classi di reddito di riferimento in misura decrescente al crescere di detto reddito di riferimento (Cfr. allegato n. 1). Il comma 2 specifica che il quoziente derivante dai rapporti matematici indicati alle lettere b) e c) del comma 1 deve essere assunto nelle prime quattro cifre decimali (con troncamento, quindi, delle cifre decimali ulteriori alla quarta).

- 6) Il comma 4 prevede che, nell'ipotesi di trasferimento integrale del TFR al fondo pensione complementare, la riduzione del prelievo fiscale spetta sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso, la detrazione compete nella stessa misura di quella che sarebbe spettata se il TFR fosse stato erogato dal sostituto d'imposta. L'eventuale destinazione parziale del TFR a un fondo pensione complementare non altera, invece, la misura della detrazione spettante che è comunque riconosciuta dal solo sostituto d'imposta nel limite dell'imposta determinata sul TFR dallo stesso erogato.
- 7) Il comma 5 pone a carico dei sostituti d'imposta che erogano le predette somme l'obbligo di riconoscere la detrazione nella misura prevista dal comma 1 relativamente ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso del medesimo periodo d'imposta prevedendo, a tal fine, che il dipendente, su richiesta del sostituto d'imposta, attesti di non aver già fruito della detrazione a fronte di indennità di fine rapporto riferibili ad altre cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel medesimo anno. La detrazione spettante è riconosciuta dai predetti sostituti d'imposta anche sulle indennità di fine rapporto erogate agli eredi e agli aventi diritto del dipendente deceduto, determinandola con le medesime modalità che sarebbero state applicate se la stessa fosse stata riconosciuta al dipendente deceduto.
- 8) Il comma 6 stabilisce che la detrazione è operata a scomputo dell'imposta determinata sulle somme corrisposte a seguito di cessazione del rapporto di lavoro e, pertanto, in coerenza con il disposto normativo (art. 2, comma 514, della legge n. 244 del 2007) non compete con riferimento all'imposta dovuta sulle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro. La predetta detrazione compete, invece, sugli acconti ma non sulle anticipazioni. Ovviamente, il beneficio fiscale non spetta sull'erogazione del saldo dell'indennità di fine rapporto qualora la detrazione sia già stata integralmente riconosciuta all'atto dell'erogazione dell'acconto.
- 9) Il comma 7 è volto a consentire, attraverso lo strumento della dichiarazione dei redditi, la fruizione della detrazione ai lavoratori dipendenti (ad esempio le colf) che percepiscono le indennità di fine rapporto da un datore di lavoro che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta.
- 10) Le disposizioni contenute nel comma 8, infine, demandano agli uffici finanziari la verifica della correttezza dei calcoli operati dai sostituti d'imposta in ordine all'attribuzione della detrazione, la rideterminazione del beneficio spettante nelle ipotesi di pluralità di somme erogate a fronte di più cessazioni del rapporto di lavoro nel corso del medesimo anno, nonché il riconoscimento della detrazione qualora non già attribuita dal sostituto d'imposta. A tali fini, gli uffici finanziari determinano la detrazione spettante sulla base del reddito di riferimento di cui al comma 3, a prescindere dai criteri utilizzati per la riliquidazione del TFR e delle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro.

ALLEGATO N. 1

Tabella esemplificativa dell'attribuzione della nuova detrazione per il TFR - importi in euro

Reddito di riferimento	Detrazione	Reddito di riferimento	Detrazione	Reddito di riferimento	Detrazione	Reddito di riferimento	Detrazione	Reddito di riferimento	Detrazione
1.000	70	12.100	65,5	17.800	60,0	23.500	54,4	29.200	20,0
2.000	70	12.200	65,4	17.900	59,9	23.600	54,3	29.300	17,5
3.000	70	12.300	65,3	18.000	59,8	23.700	54,2	29.400	15,0
4.000	70	12.400	65,2	18.100	59,7	23.800	54,1	29.500	12,5
5.000	70	12.500	65,1	18.200	59,6	23.900	54,0	29.600	10,0
6.000	70	12.600	65,0	18.300	59,5	24.000	53,9	29.700	7,5
7.000	70	12.700	64,9	18.400	59,4	24.100	53,8	29.800	5,0
7.100	70	12.800	64,8	18.500	59,3	24.200	53,7	29.900	2,5
7.200	70	12.900	64,7	18.600	59,2	24.300	53,6	30.000	0,0
7.300	70	13.000	64,6	18.700	59,1	24.400	53,5		
7.400	70	13.100	64,5	18.800	59,0	24.500	53,4		
7.500	70	13.200	64,4	18.900	58,9	24.600	53,3		
7.600	69,9	13.300	64,3	19.000	58,8	24.700	53,2		
7.700	69,8	13.400	64,2	19.100	58,7	24.800	53,1		
7.800	69,7	13.500	64,1	19.200	58,6	24.900	53,0		
7.900	69,6	13.600	64,0	19.300	58,5	25.000	52,9		
8.000	69,5	13.700	64,0	19.400	58,4	25.100	52,8		
8.100	69,4	13.800	63,9	19.500	58,3	25.200	52,7		
8.200	69,3	13.900	63,8	19.600	58,2	25.300	52,6		
8.300	69,2	14.000	63,7	19.700	58,1	25.400	52,5		
8.400	69,1	14.100	63,6	19.800	58,0	25.500	52,4		
8.500	69,0	14.200	63,5	19.900	57,9	25.600	52,3		
8.600	68,9	14.300	63,4	20.000	57,8	25.700	52,2		
8.700	68,8	14.400	63,3	20.100	57,7	25.800	52,1		
8.800	68,7	14.500	63,2	20.200	57,6	25.900	52,0		
8.900	68,6	14.600	63,1	20.300	57,5	26.000	52,0		
9.000	68,5	14.700	63,0	20.400	57,4	26.100	51,9		
9.100	68,4	14.800	62,9	20.500	57,3	26.200	51,8		
9.200	68,3	14.900	62,8	20.600	57,2	26.300	51,7		
9.300	68,2	15.000	62,7	20.700	57,1	26.400	51,6		
9.400	68,1	15.100	62,6	20.800	57,0	26.500	51,5		
9.500	68,0	15.200	62,5	20.900	56,9	26.600	51,4		
9.600	68,0	15.300	62,4	21.000	56,8	26.700	51,3		
9.700	67,9	15.400	62,3	21.100	56,7	26.800	51,2		
9.800	67,8	15.500	62,2	21.200	56,6	26.900	51,1		
9.900	67,7	15.600	62,1	21.300	56,5	27.000	51,0		
10.000	67,6	15.700	62,0	21.400	56,4	27.100	50,9		
10.100	67,5	15.800	61,9	21.500	56,3	27.200	50,8		
10.200	67,4	15.900	61,8	21.600	56,2	27.300	50,7		
10.300	67,3	16.000	61,7	21.700	56,1	27.400	50,6		
10.400	67,2	16.100	61,6	21.800	56,0	27.500	50,5		
10.500	67,1	16.200	61,5	21.900	56,0	27.600	50,4		
10.600	67,0	16.300	61,4	22.000	55,9	27.700	50,3		
10.700	66,9	16.400	61,3	22.100	55,8	27.800	50,2		
10.800	66,8	16.500	61,2	22.200	55,7	27.900	50,1		
10.900	66,7	16.600	61,1	22.300	55,6	28.000	50,0		
11.000	66,6	16.700	61,0	22.400	55,5	28.100	47,5		
11.100	66,5	16.800	60,9	22.500	55,4	28.200	45,0		
11.200	66,4	16.900	60,8	22.600	55,3	28.300	42,5		
11.300	66,3	17.000	60,7	22.700	55,2	28.400	40,0		
11.400	66,2	17.100	60,6	22.800	55,1	28.500	37,5		
11.500	66,1	17.200	60,5	22.900	55,0	28.600	35,0		
11.600	66,0	17.300	60,4	23.000	54,9	28.700	32,5		
11.700	65,9	17.400	60,3	23.100	54,8	28.800	30,0		
11.800	65,8	17.500	60,2	23.200	54,7	28.900	27,5		
11.900	65,7	17.600	60,1	23.300	54,6	29.000	25,0		
12.000	65,6	17.700	60,0	23.400	54,5	29.100	22,5		